



querito

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA III PREVENZIONE INCENDI  
Lgo Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507

Prot. N.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0001691 del 09/02/2010

216/032101.01.4122.067. edifici di civile  
abitazione

Roma,

09 FEB. 2010

Alla Direzione Regionale VV.F.  
Lombardia

(Rif. Nota n. 16663 del 22/12/2009)

032101 01 4122 067

**OGGETTO:** Fabbricati di civile abitazione - Riscontro

Si riscontra la nota indicata a margine condividendo i contenuti della nota Prot.n. 144158 inviata il 23/07/2009. Alla stessa non è stato dato riscontro in precedenza in quanto, visto il suo tenore, è stata interpretata come utile informativa ai fini di una uniformità di indirizzo a livello nazionale.

Con l'occasione si specifica comunque, che con riferimento alla quarta domanda posta, si ritiene che l'altezza a cui si riferisce il DM n. 246 del 16 maggio 1987 sia l'altezza antincendio come definita dal DM 30 novembre 1983. Inoltre si ritiene che gli interventi di recupero dei sottotetti di un edificio non determinano variazioni dell'assoggettabilità al DM 16 febbraio 1982 ma possono determinare la diversa applicazione del DM n. 246 del 16 maggio 1987.

*Palumbo*  
*Palumbo*



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DIR-LOM**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. n. 0002831 del 15/02/2010

1035, Prevenzione

ETTORE CENTRALE

(Data)

*AF*  
*AF*



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDA

*Ufficio Prevenzione*

MILANO.....  
C.A.P. 20123 - Via Ampère, 4  
Tel. 02/859695.1 - (r.a.)  
Fax 02/85971.64 (a.f.s.)  
Fax 02/8592840 (telesemplici)  
e-mail: dir.lombardia@vigilfuoco.it



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa  
Civile

**DIR-LOM**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0024482 del 11/12/2009

*Al* Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la  
Sicurezza Tecnica  
L.go Santa Barbara, 2  
00178-ROMA

*Quesito N. 698*  
*(da citare sempre nella corrispondenza)*

OGGETTO: Fabbricati di civile abitazione-Quesito.

Con riferimento all'oggetto si prega di fornire riscontro al quesito inviato con nota di questo  
Ufficio prot. 14458 del 23/07/2009 che ad ogni buon fine si allega in copia.



IL DIRETTORE REGIONALE  
dott. ing. Antonio Monaco

EPmd



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

*Ufficio Prevenzione*



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0014458 del 23/07/2009

MILANO.....

C.A.P. 20123 - Via Aspeto, 4  
Tel. 02 / 854546.1 - (r.a.)  
Fax 02 / 805.31.61 (uffici)  
Fax 02 / 8092840 (dala operativa)  
e-mail: dir.lombardia@vigilfuoco.it

Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la  
Sicurezza Tecnica  
L.go Santa Barbara, 2  
00178-ROMA

*Quesito N. 698*

*(da citare sempre nella corrispondenza)*

OGGETTO: Fabbricati di civile abitazione. Quesiti-

Si trasmette il quesito formulato riguardante la corretta applicazione del DM n. 246 del  
16/05/1997 agli edifici civili oggetto di interventi di modifica.

Con riferimento ai singoli quesiti si fornisce, di seguito, l'avviso di questo ufficio.

**Quesiti 1-2**

Fra gli interventi comportanti modifiche sostanziali nei fabbricati esistenti è previsto il rifacimento di oltre il 50% dei solai. Si ritiene che detta percentuale sia da riferirsi al numero di solai appartenenti al fabbricato per il quale si applica in modo indipendente la norma (un fabbricato composto da più scale comunicanti attraverso l'atrio di ingresso è da considerarsi unico ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi).

**Quesito 3**

Si condivide l'ipotesi secondo la quale il consolidamento strutturale della scala non equivale al rifacimento della scala ai fini della definizione degli interventi comportanti modifiche sostanziali.

**Quesito 4**

Tenuto conto del significato un tempo associato all'abitabilità ed all'agibilità (il primo termine riferito alle unità immobiliari ad uso abitazione, il secondo alle unità immobiliari ad altro uso) e della definizione di altezza antincendi (nel quale si fa riferimento all'ultimo piano abitabile e/o agibile, escludendo i soli vani tecnici), si ritiene che gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini dell'abitabilità non comportino variazioni dell'altezza antincendi dell'edificio, mentre comportano variazioni dell'altezza in gronda.

**Quesito 5**

L'intervento descritto (installazione di tettoia metallica a maglie aperte in corrispondenza della copertura piana) non determina variazioni dell'altezza antincendio o in gronda dell'edificio.



IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott. ing. Antonio Monaco

EP:fm

Milano, 20 giugno 2009



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DIR-LOM**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0012161 del 22/06/2009

10315. Prevenzione

Egregio

dott. Ing. Antonio Monaco

Direttore Regionale per la Lombardia

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile

Via Ansperto 4

20100 Milano

**Oggetto:** Fabbricati di civile abitazione -- quesiti relativi alla corretta della regola tecnica contenuta nel DM 246 del 16.5.97 e ad altre norme a questa collegate

Lo scrivente

Direzione Regionale, per alcuni quesiti interpretativi della normativa vigente tra loro collegati, che trattano i fabbricati di civile abitazione ed in particolare le regole tecniche contenute nel:

- DM n° 246 del 16.5.87 che ha come oggetto: Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione;
- DM 30.11.83 che ha come oggetto: Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi per quanto riguarda la determinazione dell'altezza antincendio;
- DM 16.2.82 che ha come oggetto: Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 mt, che elenca le attività soggette alla legge n° 966 del 26.7.61 e successive disposizioni a questa collegate.

Gli elementi per i quali avverto la necessità di fare chiarezza, sono i seguenti:

1	<p>D.M. 246/87 art.1 nel caso di recupero di sottotetti. Nella norma è scritto:</p> <p>1. Generalità.</p> <p>1.0 Scopo.</p> <p><i>Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m.</i></p> <p><i>Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).</i></p> <p>1.1 Campo di applicazione.</p> <p><i>Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o gli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.</i></p> <p><i>Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.</i></p> <p><i>Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.</i></p>
---	--

	L'art. 1.0 il 1° capv identifica lo scopo della norma tecnica, scrivendo che deve essere applicata a fabbricati ad uso di civile abitazione, aventi altezza antincendio maggiore di 12 mt. La base ritengo sia collegata al fatto che per fabbricati di altezza inferiore, in caso d'intervento di soccorso, i Pompieri possono usare la scala all'italiana a quattro staggi che viene montata sul posto.
2	Nel 2° capv si dà applicazione ai termini, definizioni antincendio generali, ai simboli ed alle tolleranze che sono contenute nel DM 30.11.83.
3	Nel DM 16.2.82 al n° 94 è scritto: edifici di civile abitazione con altezza in gronda > 24 mt

La regola tecnica contenuta nel DM 246/87 effettua una classificazione dei fabbricati in relazione alla loro altezza antincendio.

Riguardo alle altezze dei fabbricati esistono almeno tre tipologie: urbanistiche e di prevenzione incendi che concorrono alla loro classificazione, che sarebbe bene fossero armonizzate. Queste sono:

1. **Altezza in gronda**  
Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 mt, estratto dal DM 16.2.82 che identifica con tale altezza i fabbricati di civile abitazione che sono soggetti all'applicazione delle norme tecniche specifiche;
2. **Altezza ai fini antincendi degli edifici civili.**  
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso;
3. **Altezza di colmo del tetto**  
È l'altezza massima del colmo del tetto se a falde o della quota del terrazzo se a copertura piana al livello del piano esterno più basso (altezza di colmo usata nelle regole scritte nei piani regolatori comunali).

Poi abbiamo il capitolo delle tolleranze delle misure che estrapoliamo dal DM 30.11.83:

#### 5. - Tolleranze delle misure.

*Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di tolleranza normalmente in uso per i dati quantitativi facenti parte delle normative o delle prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione incendi:*

##### *tolleranza*

*misure lineari 2% per misure maggiori di 2,40 m*

*5% per misure minori o uguali di 2,40 m*

*misure di superficie 5%*

*misure di volume 5%*

*misure di pressione 1%*

Sempre dal DM 30.11.83 possiamo estrarre anche la definizione di spazio scoperto (luogo sicuro):

#### "1.12. Spazio scoperto.

*Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (mq) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita.*

*La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m.*

*Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato "scoperto" se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.*

*La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'oggetto in caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di oggetti prospicienti".*

L'art. 1.1 stabilisce quando la norma deve essere applicata integralmente o meno riferendosi a fabbricati di nuova costruzione o esistenti:

1. Fabbricati di nuova costruzione: la norma si applica integralmente;
- II. Fabbricati esistenti: si applicano le norme transitorie contenute nell'art. 8 della norma tecnica

- III. Fabbricati esistenti che siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali:
- a. rifacimento di oltre il 50% dei solai
  - b. rifacimento strutturale delle scale
  - c. aumento di altezza

Prendiamo in esame le condizioni riportate ai punti III a, b e c:

#### PRIMA DOMANDA

Il rifacimento di oltre il 50% dei solai, sicuramente dovrebbe essere riferito a ciascuna scala che compone il fabbricato, ritenendo che ogni scala costituisce fabbricato a se stante, anche se unita ad altre mediante l'atrio d'ingresso, che potrebbe essere comune.

#### IPOTESI CONDIVISA?

#### SECONDA DOMANDA

Un esempio potrebbe essere quello di un fabbricato di sette piani, in cui si vada a demolire e rifare più di tre piani e mezzo di solai. In questa situazione l'applicazione della norma tecnica in argomento dovrebbe essere integrale.

O forse è più corretto fare il conteggio della superficie di ciascun piano, farne la sommatoria e verificare se si supera o meno il 50% del rifacimento della superficie globale per ciascuna scala.

#### RITENGO CHE IL CONTEGGIO DEBBA INTERESSARE SINGOLARMENTE LE SCALE. IPOTESI CONDIVISA?

#### TERZA DOMANDA

Il rifacimento strutturale delle scale secondo me può avvenire in due maniere:

- a. la sostituzione ed il rifacimento globale della scala a livello strutturale e questa condizione sembra rientrare nella applicazione globale della norma
- b. mentre il rinforzo strutturale globale della scala, dovrebbe mantenere il fabbricato nel rispetto dell'art. 8, quale fabbricato esistente e quindi applicazione delle norme transitorie.

#### IPOTESI CONDIVISA?

#### QUARTA DOMANDA

Riguarda l'aumento di altezza. Quale altezza, se abbiamo visto ne esistono almeno tre?

Certo, se ci si rivolge ad un Funzionario, la risposta immediata è l'aumento dell'altezza antincendio. Siamo sicuri che sia la risposta giusta? Che abbia delle implicazioni a livelli di classi è fuori di dubbio. Ma perché il legislatore che ha così ben individuato l'applicazione della norma tecnica a fabbricati di civile abitazione aventi altezza maggiore di 12 mt, poi nel trattare l'altezza in aumento come motivo scatenante della applicazione della norma tecnica, ha scritto altezza e niente altro?

A questo punto ritengo che l'altezza così espressa faccia riferimento al colmo del tetto.

#### IPOTESI CONDIVISA?

#### QUINTA DOMANDA

Facciamo lo spelling del periodo: "... livello inferiore dell'ultimo piano abitabile ...", sembra chiaro che ci si riferisce a locali abitati, sia come abitazioni, uffici, attività varie.

La frase di completamento: "... e/o agibile, ..." si presta ad interpretazioni diverse, che poi vedremo.



L'aggiunta è sibillina: "...", escluse quelle dei vani tecnici, ...".

Questa definizione, se vogliamo è antica (del 1993), ma è abbastanza recente il fatto che il significato delle parole venga analizzato per il valore letterale che hanno.

Dal dizionario enciclopedico TRECCANI "agibile": agg. (dal lat. Mediov. *agibilis*, der. Di agere "fare", - 1. ant. Fattibile, che si può fare o compiere. 2. a) nel gergo teatrale, di teatro che è in condizioni di essere aperto a pubblici spettacoli. b) nel gergo sportivo, di campo o stadio che offre le condizioni per l'esercizio dell'attività sportiva.

A questo punto occorre far fare una estensione alla TRECCANI affinché includa: c) nel gergo abitativo, che offre le condizioni per l'esercizio di abitazione. Ma mi sembra veramente troppo.

Facciamo alcune situazioni pratiche relative alla copertura e/o ai volumi di copertura:

1. Copertura piana ad uso comune del condominio;
2. Copertura piana suddivisa per aree di pertinenza degli appartamenti sottostanti a cui sono collegati;
3. copertura a falde col piano sottotetto utilizzato come cantine areate a mezzo di cuffie.

In genere le coperture piane ad uso privato sono strabordanti di verde e quindi nel gergo definite "serre", anche se improprio in quanto la serra è un ambiente chiuso, mentre in questo caso si parla di terrazzo di copertura.

Le tre condizioni per il regolamento comunale, sono definite: s.p.p., cioè senza permanenza di persone. Alcune volte, a fini estetici, la copertura piana viene a sua volta coperta da una griglia, che la parola stessa dice che non è copertura, ma solo un elemento tubolare orizzontale e verticale di sostegno.

Riprendiamo lo spelling del periodo che definisce l'altezza antincendio, per quanto riguarda "e/o agibile". Questo termine è inteso "lecitamente" dalle nuove generazioni in questo modo:

- nel primo e secondo caso l'altezza antincendio è riferita al parapetto che delimita la copertura piana.
- Nel secondo caso dalla base della cuffia di aerazione.

Francamente non sono d'accordo, tanto più che per quanto riguarda la copertura piana, possiamo fare riferimento al DM 30.11.83, che definisce lo spazio scoperto, indicato come sicuro:

"1.12. Spazio scoperto.

*Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (mq) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita.*

*La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato "scoperto" se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.*

*La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di oggetti prospicienti".*

Se i comuni hanno inteso definire a carattere nazionale che i terrazzi di copertura e le cantinole, interrate e/o di sottotetto hanno la caratteristica di spp, il che vuole dire presenza occasionale di persone, mi pare lecito prendere a prestito la definizione spp anche ai fini antincendio, quindi identificare l'altezza antincendio dal parapetto del più elevato locale abitabile allo spicco di marciapiede.

Ritengo utile rilevare che un terrazzo è un luogo sicuro e quindi il pericolo è relativo.

Misurare l'altezza antincendio dalla base delle cuffie di aerazione è un controsenso in quanto da quelle aperture possono passare solo topi e gatti.

**IPOTESI CONDIVISA?**

**QUINTA DOMANDA**

La fantasia degli architetti è strabordante, dunque succede che ad una copertura piana, infiorata, venga appoggiata un reticolo in ferro a maglie molto larghe.

Ritengo che questa condizione non costituisca copertura e che quindi la misura di altezza antincendio sia quella in precedenza indicata. Certo possono essere poste delle limitazioni scritte, nel senso di avvertire che nel caso le aree vengano chiuse, si passerà inevitabilmente per una altezza antincendio superiore.

Questo tipo di struttura non può essere neppure paragonata a gronda in quanto non ne ha le caratteristiche.

#### **IPOTESI CONDIVISA?**

Resto in attesa delle delucidazioni esposte, ringrazio e saluto distintamente.